

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di N.....

Il Giudice,

sciogliendo la riserva che precede, assunta in data 18 gennaio 2011;
dato atto che entro il termine previsto dal Parlamento il Governo non ha provveduto ad emanare i decreti legislativi volti a riordinare la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici;
rilevato che il diritto alla salute, comprendente il diritto alla salubrità dell'ambiente, anche sotto il profilo acustico, è costituzionalmente garantito;
ritenuto che si imponga un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa vigente;
ritenuto che tale interpretazione comporti che, nonostante le previsioni delle leggi comunitarie 2008 e 2009, debba essere tuttora applicata, anche nei rapporti tra privati, la disciplina di cui al DPCM 5 dicembre 2007, non essendo essa mai stata abrogata ed, anzi, avendo continuato a trovare applicazione nei rapporti tra costruttori e Pubblica Amministrazione, non potendosi ritenere conforme alla Costituzione il vuoto di tutela che conseguirebbe ad un'interpretazione che portasse a ritenere ad oggi non disciplinata la materia in oggetto;
ritenuto, pertanto, che debbano essere immediatamente riprese le operazioni peritali anche con riferimento alle problematiche attinenti ai requisiti acustici passivi;

P.Q.M.

dispone che le operazioni peritali riprendano immediatamente anche con riferimento alle problematiche attinenti ai requisiti acustici passivi e che il c.t.u. applichi la normativa di cui al DPCM 5 dicembre 2007, salvo l'eventuale emanazione di nuove disposizioni in corso di consulenza;

.....